

Autonomia differenziata: testo Calderoli: premesse, esame ed obiezioni.

- L'Autonomia differenziata è prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed inserita nella riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001.
- Il testo fu approvato soprattutto su sollecitazione di alcune Regioni ordinarie (es: Veneto, Lombardia) che intendevano avere le stesse competenze e godere di stanziamenti simili delle Regioni Speciali (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).

Brevi cenni storici

- L'istituzione delle Regioni Speciali avvenne prima dell'entrata in vigore della Costituzione e le Speciali furono create con leggi costituzionali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia- Giulia). Tale tipo di Regioni avrebbero dovuto avere poteri speciali sia per quanto riguarda la legislazione sia in tema di autonomia finanziaria. Gli Statuti sono stati approvati con legge costituzionale e solo con lo stesso tipo di legge potranno essere modificati.
- Le altre Regioni sono definite Ordinarie: dovrebbero avere meno poteri legislativi e soprattutto differenti modalità di finanziamento.
- Il Titolo V della Costituzione (riguardante Regioni, Città metropolitane e Comuni) fu modificato nel 2001, a fine legislatura,

dal Governo del tempo (con una maggioranza di centro sinistra) soprattutto per “cercare di fermare” la protesta delle Regioni settentrionali che si stava “ concentrando” intorno alla Lega Nord.

- L’articolo 116 terzo comma della Costituzione, che prevede l’Autonomia differenziata, riguarderebbe infatti soltanto le Regioni ordinarie. Le Regioni Speciali furono istituite per precise esigenze storiche (es: Sicilia per contrastare il separatismo etc)
- Il costituente del 2001 individuò una soluzione di mediazione costituzionale : apparentemente “ era saltato” alla fine degli anni 90 l’accordo “economico sotterraneo” che aveva “ retto” l’Italia dal dopoguerra in poi: il Nord soprattutto produceva ed il Meridione consumava (secondo recenti dati ancor oggi circa il 40% dei consumi del Meridione riguardano prodotti provenienti dalle Regioni del Nord).
- Le Regioni del Nord contestavano e contestano alle Regioni Speciali di disporre di troppi fondi ed in particolare:
 - a) Come Regioni settentrionali di ricevere dallo Stato meno somme di quelle che i cittadini del Nord Italia pagano come tasse (residuo fiscale negativo). Tale teoria appare “infondata” perché non si possono dividere le entrate fiscali per territori in quanto le tasse sono pagate dai singoli cittadini e “ dovrebbero tornare” ai cittadini medesimi per settori di attività (ad esempio se si esamina il settore della previdenza si scoprirebbe che lo Stato spende di più nelle

Regioni settentrionali che in quelle meridionali) . Ciascun cittadino dovrebbe pagare le tasse in rapporto ai rispettivi redditi

- b) I cittadini del Nord peraltro pagano più tasse perché hanno attività economiche maggiori: es: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna da sole producono oltre il 40% del prodotto interno lordo italiano;
- c) Nel calcolo dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni dovrebbero essere inseriti pure gli interessi sui titoli di Stato prevalentemente distribuiti nelle aree settentrionali del Paese;
- d) Peraltro dagli ultimi dati disponibili appare “ discutibile” un’altra premessa dei sostenitori dell’Autonomia differenziata: lo Stato trasferirebbe più fondi alle Regioni meridionali rispetto a quelli distribuiti alle Regioni settentrionali . Soprattutto nell’ultimo decennio i trasferimenti statali sono stati maggiori alle Regioni settentrionali rispetto a quelli destinati alle Regioni meridionali.

1) La Banca d’Italia ad esempio stima che attualmente la spesa pubblica dello Stato per ogni cittadino al Nord sarebbe di 12.979 euro ed al Sud di 11. 836 Euro;

2) L’Agenzia per la coesione territoriale (struttura dello Stato) in un aggiornamento delle stime dei conti pubblici per il 2023 ha evidenziato che la spesa pubblica dello Stato per ogni cittadino sarebbe:

- Lombardia: poco meno di 19 mila euro;
- Piemonte: poco meno di 18 mila euro;
- Veneto: 16 mila euro;
- Sicilia: poco più di 14 mila euro;
- Calabria: 15 mila euro;
- Campania: 13.700 euro.

3) Le cifre testè lette riguardano le spese per il settore pubblico allargato: politiche sociali, sanità, istruzione, amministrazioni pubbliche, opere pubbliche, gestione dell'acqua, beni culturali, ambiente e cura del territorio.

4) L' Agenzia per la coesione ha previsto inoltre che la " forbice" fra il Nord e Sud si sarebbe incrementata nel 2023; la spesa corrente dello Stato nelle Regioni meridionali nel 2023 si sarebbe attestata sotto i 200 miliardi di euro mentre nello stesso periodo la spesa corrente per il Centro-Nord sarebbe aumentata fino a raggiungere i 550 miliardi di euro

5) Per quanto concerne specifici settori:

- Sanità: secondo la Ragioneria generale dello Stato
(trattasi di dati pre- covid perché le spese sanitarie sono aumentate ovunque) la spesa primaria netta sanitaria si è così configurata:
 - a) Piemonte: da 1593 euro del 2000 ad oltre 1900 euro;
 - b) Lombardia: da 1838 euro ad oltre 2600;
 - c) Calabria: da 1300 euro a 1600;
 - d) Sicilia: Da 1357 a circa 1700 euro.

- Scuola: secondo l'ultimo rapporto Svimez nel 2022
 - a) Il 50% dei bambini in Lombardia ed Emilia Romagna ha frequentato il tempo pieno;
 - b) In Sicilia appena il 10%;
 - c) In Calabria il 24 %;
 - d) In Campania il 18 %;

 - e) Scuola servizi aggiuntivi nella scuola primaria
(es: mense e trasporti) nel Comune di Milano la spesa pro-capite è di 34 Euro mentre al Comune di Palermo non arriva a 10 Euro. (dati Openpolis)

- Altro aspetto fondamentale della richiesta di Autonomia differenziata deriva dalla convinzione che gli amministratori delle Regioni meridionali , pur disponendo di ingenti stanziamenti, li spendano in modo inefficiente e clientelare ed addirittura talvolta i fondi ricevuti non vengano neppure erogati ai cittadini. Gli amministratori del Nord li distribuirebbero in modo efficiente e produttivo. Tale sicurezza è tutta da verificare.
- Per questi motivi per i fautori dell'Autonomia differenziata è necessario procedere ad un riequilibrio dei trasferimenti dello Stato nei confronti degli enti territoriali.
- E' stato opportuno fare queste premesse economiche per spiegare quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma.

Articolo 116, terzo comma, della Costituzione: Autonomia differenziata

- L'articolo 116 terzo comma della Costituzione sull'autonomia differenziata prevede infatti:
 - a) Su richiesta della Regione lo Stato può (e non deve come prevedeva un testo della Lega Nord) trasferire alla singola

Regione richiedente determinate materie, funzioni e conseguenzialmente risorse economiche.

b) Quali sono le materie che possono essere trasferite alle Regioni?:

- Le materie indicate dall'articolo 117 terzo comma della Costituzione, cioè quelle della legislazione concorrente su cui potrebbero legiferare sia lo Stato che la Regione.
- Basta che vi leggiate il terzo comma dell'articolo 117 e vi renderete conto che lo Stato potrebbe trasferire alle Regioni ordinarie fino a 23 materie con le relative funzioni .Alle 23 materie si potrebbero aggiungere altri interventi: esempio in tema di norme generali sull'istruzione, di tutela dell'ambiente, dell'eco-sistema e dei beni culturali (competenza esclusiva). E' bene ricordare che qualche Regione (es: Veneto) ha già richiesto tutte e 23 le materie !
- Tale trasferimento alla singola Regione avverrebbe tramite un'Intesa fra lo Stato e la Regione che dovrebbe poi essere recepita da una legge approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Contraddizioni dell'articolo 116, terzo comma:

- a) Non si sa se sia immediatamente attuabile o trattasi di una norma programmatica o di principio che richieda una legge ordinaria per la propria attuazione;
- b) Dall'attuazione dell'articolo 116 terzo comma potrebbero derivare tre tipi di Regioni: Regioni Speciali; Regioni Ordinarie che hanno chiesto l'Autonomia differenziata, Regioni che non l'hanno richiesta o comunque vorrebbero assegnati un numero limitato di competenze, funzioni e fondi rispetto alle altre Regioni.
- c) Ci si troverebbe in presenza di un “ Paese arlecchino” con evidenti difficoltà anche per operatori economici nazionali ed internazionali etc. che già hanno espresso perplessità.
- d) Soprattutto si metterebbero in discussione alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana: esempio: l'articolo 5: unità ed indivisibilità; il principio di coesione: articolo 119, terzo e quinto comma

Ruolo della Corte Costituzionale

- L' introduzione del nuovo Titolo V ha provocato l'incremento dei conflitti presso la Corte Costituzionale fra Stato e Regioni soprattutto in materia di competenze legislative. Addirittura buona parte

dell'attività della Corte Costituzionale in questi ultimi anni si è concentrata sui conflitti fra Stato- Regione.

- La Corte Costituzionale in numerose sentenze ed ordinanze ha sostanzialmente proposto che si proceda ad una modifica della Costituzione che preveda di far rientrare alcune materie dalla competenza concorrente (in cui possono intervenire sia lo Stato che le Regioni- art 117-3°comma) alla competenza esclusiva dello Stato (in cui può intervenire solo lo Stato- art 117- 2° comma). La Corte Costituzionale proporrebbe una modifica dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione.
- A giudizio della Corte Costituzionale solo in questo modo si realizzerebbe un coordinamento a livello nazionale su materie assai delicate, evitando che le singole Regioni approvino leggi differenti e contrastanti sugli stessi temi rispetto allo Stato.

In particolare si tratterebbe delle seguenti materie che dovrebbero rientrare nella competenza esclusiva dello Stato:

- Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in ambito nazionale;
- Ambiente;
- Grandi opere di trasporto e navigazione;

- Produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell'energia;
- Coordinamento della finanza pubblica a livello locale: pur teoricamente sostenibile – “anche alla luce di autorevoli interpretazioni dottrinali e peculiari sentenze della Corte Costituzionale”, incontrerebbe resistenze politiche a livello delle Autonomie locali.
- Istruzione: non si può trasferire integralmente la materia alle Regioni perché provocherebbe gravi problemi di “coerenza costituzionale” con gli articoli 3,5 e 33 della Costituzione; in particolare per quanto concerne “le norme generali sull'istruzione” previste dal secondo comma del suddetto articolo 33 . Si potrebbero avere ad esempio programmi scolastici differenti fra le varie Regioni e trattamenti economici differenziati del personale: alcune Regioni pagherebbero di più i docenti rispetto ad altre con conseguenti richieste di trasferimento etc

Tentativi di attuazione dell'articolo 116 terzo comma

- I tentativi di dare attuazione nel corso delle legislature all' Autonomia differenziata (art.116- terzo comma) sono tutti falliti.
- Il disegno di legge Calderoli in tema di autonomia differenziata, recentemente esitato definitivamente

dalla Camera dei Deputati, costituisce una novità: il Governo in carica tenta di realizzare l'autonomia differenziata godendo della maggioranza parlamentare assoluta di centro-destra.

- Tale testo è stato esaminato dal Parlamento con il numero 615.
- Gli italiani (Corriere della Sera 13 Febbraio 2024) hanno sostenuto di avere una conoscenza superficiale dell'Autonomia differenziata (13% non ha seguito con attenzione la proposta di legge; 29% ne ha avuto qualche notizia; il 34% non ne ha capito bene il contenuto; il 24% non ne ha mai sentito parlare).
- Tuttavia un recentissimo sondaggio (Repubblica 17 Giugno 2024 – Noto sondaggi) ha rilevato che il 45% degli italiani è contrario all'Autonomia differenziata mentre soltanto il 35% è favorevole. Al Nord i favorevoli sono il 42% ed i contrari il 35%; al Centro i contrari il 50% ed i favorevoli il 33%; al Sud i contrari il 57% ed i favorevoli il 25%.
- Peraltro il dibattito pubblico sulla legge sull'Autonomia differenziata è sembrato abbastanza ridotto sia nelle televisioni che sui giornali. Gli organi di informazione ad esempio hanno privilegiato gli “ scontri quotidiani” fra le forze politiche anziché il dibattito sulle questioni

istituzionali. Soltanto ora che il testo sull'Autonomia differenziata è stato approvato, il confronto anche giornalistico è diventato più intenso.

- Le forze politiche anche di opposizione fin ad ora mi pare avessero un po' sottovalutato l'esame del testo sull'Autonomia differenziata in Parlamento , confidando probabilmente in un successivo referendum popolare! Infatti già i partiti politici di opposizione, buona parte dei sindacati, e consistenti forze sociali si stanno organizzando per richiedere un referendum per l'abrogazione della legge sull'Autonomia differenziata testè approvata.

Richieste di alcune Regioni ordinarie

E' bene tracciare una breve ricostruzione storica di come si sia pervenuti al testo Calderoli.

- A sorpresa, dopo la “bocciatura” del referendum costituzionale sulla riforma Renzi- Boschi avvenuta il 4 Dicembre 2016, le Regioni Veneto e Lombardia indissero un referendum (non obbligatori) ,ciascuna fra le rispettive popolazioni, per sapere se i cittadini di queste Regioni intendessero ottenere dallo Stato l'applicazione dell'autonomia differenziata.

- Tali referendum furono effettuati il 22 Ottobre 2017 ed, a grande maggioranza, le popolazioni di Lombardia e Veneto chiesero ai propri rappresentanti regionali di avviare le procedure per il trasferimento delle competenze, delle funzioni e soprattutto dei fondi secondo le indicazioni dell'articolo 116, terzo comma, in materia di autonomia differenziata.
- Alle Regioni Veneto e Lombardia si aggiunse la Regione Emilia-Romagna che, senza referendum popolare, anch'essa propose allo Stato il trasferimento di parte delle competenze, delle funzioni e degli stanziamenti in materia di autonomia differenziata.
- A sorpresa, poco prima delle elezioni nazionali del 2018, il Governo Gentiloni,(febbraio 2018), siglò dei pre-accordi con le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che prevedevano norme generali per una “prima” realizzazione dell' Autonomia differenziata. E' bene precisare che il Governo Gentiloni non aveva alcun obbligo di adottare tali pre-accordi con le tre Regioni richiedenti; così come era avvenuto per l'approvazione del nuovo Titolo V, tali pre-accordi furono adottati per motivi elettorali.
- Nella XVIII Legislatura(2018-2022) con il Governo Conte 1, ed in particolare con la Ministra Stefani, furono elaborate delle pre-intese fra lo Stato e le tre Regioni richiedenti (Veneto, Lombardia ed Emilia). In base alle previsioni di tali testi si sarebbero estese ancor più le competenze, le funzioni ed i fondi da trasferire (15

Febbraio 2019). Tali pre-intese non furono mai approvate per la protesta delle altre Regioni che si sentirono escluse e di molti partiti politici.

- Si tentarono altre soluzioni nella precedente legislatura con i disegni di legge Boccia e Gelmini che non raggiunsero però la conclusione del proprio iter.

Il testo legislativo sull'Autonomia differenziata

- Il Governo Meloni fin dall'insediamento dichiarò la sua volontà, anche su sollecitazione della Lega, di realizzare l'autonomia differenziata. Tale riforma dovrebbe, su indicazione delle altre forze politiche di maggioranza, essere esaminata insieme alla riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.
- Il Ministro per le Autonomie Roberto Calderoli, esponente storico della Lega Nord (che fece approvare la legge sul federalismo fiscale mai attuata!) preparò un disegno di legge in materia di Autonomia differenziata .

Previsioni del disegno di legge Calderoli

- Il Ministro Calderoli, a differenza di quanto aveva fatto la Ministra Stefani (peraltro dello stesso partito), accettò la teoria che l'articolo 116, terzo comma, non si potesse attuare direttamente . Elaborò una “ specie” di normativa quadro, così come avevano fatto i suoi predecessori Boccia e Gelmini.
- Questa possibile definizione di legge quadro della normativa Calderoli (smentita dai diversi articoli del testo) sta facendo sostenere ad alcuni tecnici (politici, giuristi etc) la tesi secondo cui la legge sull'autonomia differenziata non potrebbe essere sottoposta a referendum popolare. I fautori di tale impostazione sono dell'avviso che con l'autonomia differenziata si attui semplicemente una norma costituzionale. Inoltre il testo Calderoli è collegato al bilancio dello Stato 2023 e pertanto non potrebbe essere oggetto di referendum popolare.
- C'è da sperare che la Corte Costituzionale non accetti tali impostazioni “ formali” perché priverebbero i cittadini italiani della possibilità di esprimere la propria opinione, ai sensi della Costituzione vigente, su una legge così importante per il futuro del Paese.

Procedure preliminari all' attuazione dell 'Autonomia differenziata

- Il Ministro Calderoli, in modo abbastanza “ sottile”, fece inserire nella legge di bilancio dello Stato per il 2023 alcuni articoli preliminari all’approvazione della legge sull’autonomia differenziata. Trattasi delle norme che stabiliscono le procedure ed i tempi per l’approvazione dei Lep.(articolo 1 commi da 791 a 798 della legge del bilancio dello Stato 2023)
- Preliminare all’attuazione dell’Autonomia differenziata per molte materie, anche se non tutte, è la determinazione dei Lep.
- Che cosa sono i Lep? I Lep si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni necessari per determinate materie ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Come accennavo in precedenza, la richiesta delle Regioni del Nord nasce soprattutto dalla convinzione che lo Stato trasferisca alle Regioni del Sud più fondi rispetto a quelle delle Regioni del Nord.
- Fissati i fabbisogni ed i costi standard si determineranno i Lep: livelli essenziali di prestazioni. Sono fissati nazionalmente e sono necessari e pregiudiziali per trasferire

determinate competenze, funzioni e stanziamenti alle Regioni.

- I fondi alle Regioni attualmente sono trasferiti tramite la “spesa storica”, cioè confermando la spesa che lo Stato annualmente trasferisce alle Regioni, ai Comuni ed agli enti territoriali in genere.
- In ogni caso il criterio della spesa storica è contestato perché “cristallizzerebbe” le attuali situazioni nei trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali anche per quanto riguarda le “ingiustizie” fra i diversi territori.
- Con l’autonomia differenziata invece i trasferimenti dello Stato dovrebbero avvenire invece per ogni funzione in base dei fabbisogni standard (si dovrebbe determinare quanto dovrebbe costare ogni funzione in tutta Italia), fissati i quali successivamente si potrebbero stabilire i costi standard, cioè il costo valido in tutto il Paese(esempio siringa vi sarebbe bisogno di una certa cifra e quindi dovrebbe costare in modo identico sia a Milano che a Palermo).
- Secondo le ultime proposte con la legge sull’Autonomia differenziata si vorrebbero trasferire alle Regioni ben 23 materie e circa 500 funzioni!
- La determinazione dei costi standard, dei fabbisogni standard comporta studi molto complessi di natura statistica

ed economica mai realizzati in Italia se non per settori specifici.

- Tali procedure e previsioni sono contenuti nella legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009) che è rimasta sostanzialmente inapplicata . Attualmente i Lep esistono soltanto per la sanità ed in qualche modo per l'assistenza sociale (esempio asili nido).
- Fissati i fabbisogni ed i costi standard si determineranno i Lep: livelli essenziali di prestazioni. (articoli 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione)

I livelli essenziali delle prestazioni (Lep) sarebbero stati previsti, prima della nuova legge sull'Autonomia differenziata, inderogabilmente per le seguenti materie: (trattasi peraltro delle materie indicate dall'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d) del Decreto legislativo 6 Maggio 2011, 68):

- Sanità;
 - Assistenza ;
 - Istruzione;
 - Trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa
 - in conto capitale
-
- Il Ministro Calderoli, invece, nominò un Comitato per la predisposizione dei Lep CLEP (Comitato per i livelli

essenziali di prestazioni), composto da docenti universitari, esperti etc.

- Tale comitato avrebbe dovuto stabilire in concreto i costi ed i fabbisogni standard di ciascuno dei servizi pubblici, soprattutto quelli essenziali, e sarebbe dovuto diventare il supporto tecnico della cabina di regia.
- Anche su indicazione del Ministro Fitto, il Comitato aveva il compito di esprimersi sui livelli essenziali delle circa 500 funzioni oggi esercitate dallo Stato che si potrebbero affidare alle Regioni, secondo le richieste di quest'ultime
- Il Clep (Comitato per i livelli essenziali di prestazioni) composto da circa 60 componenti (di cui circa 10 si sono dimessi anzitempo) ha completato i propri lavori dopo alcuni mesi. Ha predisposto due lunghissime relazioni in cui i componenti si sono limitati a dare conto della legislazione esistente.
- Non sono stati in condizione di indicare i livelli essenziali delle prestazioni né tanto meno di indicare i costi di questi eventuali trasferimenti alle Regioni
- La definizione dei livelli essenziali è pregiudiziale a tutta l'Autonomia differenziata perché rappresenterebbe la soglia minima per rendere effettivi i diritti sociali e civili sull'intero territorio nazionale ed erogare le prestazioni di natura fondamentale.

- E' evidente che la fissazione dei livelli essenziali comporta una revisione dell'intera spesa statale e dei criteri di distribuzione delle risorse fra le diverse Regioni.
- Il testo sull'Autonomia differenziata approvato prevede che non ci sarà alcuna spesa aggiuntiva per lo Stato. Tuttavia la stessa normativa si smentisce successivamente sostenendo che i nuovi Lep saranno finanziati con una specifica legge.
- Lo stesso Ministro Calderoli pare abbia pubblicamente affermato che per realizzare i Lep occorrerebbero svariati miliardi . Quindi la legge sull'Autonomia differenziata sarebbe priva di copertura finanziaria
- La preoccupazione maggiore pare quella di istituire l'Autonomia differenziata senza occuparsi degli effettivi costi e soprattutto di continuare a procedere alla distribuzione dei fondi secondo l'attuale “ spesa storica”. Questo trasferimento delle competenze secondo gli attuali criteri favorirebbe soprattutto le regioni del Nord ed in particolare, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna senza incidere sulle diseguaglianze fra Nord e Sud del Paese .

Esame del testo Calderoli – Relazione dell'Ufficio
bilancio della Camera

Articoli 1 e 4: Gli articoli in esame sono di carattere generale e prevedono:

- a) I principi generali per l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia per le regioni ordinarie
- b) L'attribuzione di funzioni e materie riferibili a diritti civili e sociali vigenti su tutto il territorio nazionale può essere concessa subordinatamente alla determinazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni).
- c) Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti le materie riferibili ai Lep, può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio (articolo 4 comma 1, primo periodo).
- d) Qualora dalla determinazione dei Lep derivino nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le Intese (articolo 4, comma 1, secondo periodo)

e) Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli del comma 1 (Lep), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure ed i tempi indicati nelle singole Intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 4 comma 2).

Relazione dell'Ufficio di bilancio

- Sostanzialmente le norme in esame prevedono tre diversi tipi di funzioni trasferibili:
 - a) Quelle che necessitano della determinazione dei Lep e non comportano nuovi oneri finanziari;
 - b) Quelle che necessitano della determinazione dei Lep che comportano nuovi oneri finanziari;
 - c) Infine quelle che non necessitano dei Lep e possono essere trasferite in base alle Intese raggiunte tra Stato e Regione nei limiti delle risorse disponibili

L'Ufficio di bilancio rileva:

- Esistono delle funzioni per il cui trasferimento si debbono seguire determinate procedure (Lep)

- Per le altre funzioni per il cui trasferimento non sono necessari i
Lep, a giudizio dell'ufficio di bilancio, " ... va sottolineata la
presenza di norme di carattere generale, applicabili a prescindere
dalle funzioni trasferite, che impongono comunque quanto meno
una valutazione dell'impatto finanziario del trasferimento...."
- L'ufficio del bilancio prosegue:" ... Sebbene tali disposizioni non
sembrerebbero riguardare le Regioni, che alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, abbiano già avviato il
confronto con il Governo (Emilia- Romagna, Lombardia e
Veneto),..... a tali Regioni risulterebbe comunque applicabile la
clausola di invarianza generale..... secondo cui dall'applicazione
della presente legge e di ciascuna Intesa non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"

Articoli 2 e 5: Approvazione Intese e principi per l'attribuzione delle risorse.

Le norme che definiscono il procedimento per l'approvazione delle
Intese(articolo 2) sintesi:

- a) Atto di iniziativa della Regione con la richiesta di attribuzioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
- b) Trasmissione dell'atto al Presidente del Consiglio ed al Ministro per gli affari regionali che avvia il negoziato con la Regione richiedente,

dopo aver acquisito la valutazione dei Ministri competenti e del Ministro dell'economia, anche ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie.

- c) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari regionali per avviare il negoziato debbono tenere conto preliminarmente del quadro finanziario della Regione (articolo 2, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo)
- d) Informativa alla Camera ed alla Conferenza Stato- Regioni prima dell'avvio del negoziato (articolo 2, comma 1, quinto periodo);
- e) Con l'avvio del negoziato inizia una fase di confronto tra il Governo e la Regione interessata che si conclude con la predisposizione dello schema di intesa definitivo. Nel corso di questa trattativa vi sono queste fasi procedurali che si possono così sintetizzare:
- Possibilità per il Presidente del Consiglio di limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie (articolo 2- comma 2).
 - Approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di Intesa preliminare, corredato dalla relazione tecnica con le clausole finanziarie.
 - Trasmissione dello schema di intesa preliminare alla Conferenza unificata per l'espressione del parere ed alle

Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari per l'approvazione degli atti di indirizzo.

- Predisposizione dello schema di Intesa definitivo da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari regionali:
- Approvazione dello schema di Intesa definitivo da parte della Regione interessata secondo le modalità definite dallo Statuto regionale
- Deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di Intesa definitivo, corredato dalla relazione tecnica e del relativo disegno di legge che viene trasmesso alla Camera per la deliberazione.

F) Articolo 5: Principi per l'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento:

- I criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- Le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite tramite compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale.
- La determinazione dei beni e delle risorse è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle Autonomie, di concerto con il Ministro delle

finanze ed i Ministri competenti, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione- Autonomie locali, disciplinata dall'Intesa medesima;

- La Commissione paritetica è composta da rappresentanti dello Stato, della Regione e della Autonomie locali. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita

Relazione dell'Ufficio di bilancio

- Coinvolgimento delle Camere: le Camere sono coinvolte nella prima fase della predisposizione dell'Intesa per l'espressione di atti di indirizzo a cui il Presidente del Consiglio può non conformarsi motivando la scelta adottata. Nella seconda fase dovrebbero approvare o respingere il disegno di legge cui è allegata l'Intesa definitiva. Ad entrambi gli atti sono allegate relazioni tecniche.
- Con l'articolo 5, come detto in precedenza, si stabiliscono i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse per l'autonomia differenziata e le modalità di finanziamento delle funzioni.
- La determinazione dei beni e delle risorse finanziarie avviene con Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) su proposta dei Ministri competenti ed in base alla proposta della Commissione paritetica, disciplinata dall'Intesa.

L'ufficio di bilancio avanza osservazioni sia riguardo al controllo parlamentare sia per quanto concerne le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni.

Per quanto concerne il controllo parlamentare l'Ufficio di bilancio rileva che né l'Intesa né la legge" definiscono l'ammontare delle somme da trasferire.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 si limitano a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire. Quest'ultimi sono definiti tramite DPCM non sottoposto a controllo parlamentare e su proposta della Commissione paritetica.

L'ufficio del bilancio propone che gli schemi di tali DPCM siano sottoposti al parere preliminare delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. In questo modo gli organismi parlamentari potrebbero verificare:

- a) L'effettivo rispetto dei criteri per il trasferimento delle funzioni e delle risorse;
- b) Il permanere degli equilibri di bilancio

Per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni trasferite con le relative risorse in cui è necessario predeterminare i Lep, l'Ufficio di bilancio propone:

a) “Non si possa procedere all'avvio del negoziato o alla sua conclusione (nel caso di negoziati già avviati alla data di entrata in vigore della legge sull'Autonomia differenziata: cioè le tre Regioni), nelle materie di cui all'articolo 3, “...se non previa determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard e comunque previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie in caso di insufficienza di quest'ultime”.

b) Con specifico riferimento alle modalità di finanziamento, la norma fa riferimento:

- Alle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio;
- Al rispetto della copertura finanziaria;
- Ai tributi propri e le risorse derivanti dal fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale.
- Pertanto andrebbe chiarita “... la portata applicativa della relativa disciplina...”

Delega al Governo per la determinazione dei Lep ai fini
dell' attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione (articolo 3)

E' bene precisare che l'originario testo dell'articolo 3 del
disegno di legge Calderoli è stato profondamente
modificato nel corso dell' esame da parte del Senato.

1) Le norme delegano il Governo ad adottare ,entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o
più Decreti legislativi, per l'individuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale(Lep) sulla base dei principi e dei criteri
direttivi di cui all'articolo 1 ,commi da 791 a 801 bis,
della legge n.197 del 2022.

2) La normativa testè richiamata (197/ 2022) prevede
l'istituzione di una Cabina di regia per la
determinazione dei Lep. La cabina di regia è composta
dal Presidente del Consiglio che la presiede, dai
Ministri competenti, dai Presidenti della Conferenza
delle Regioni, dell' Upi e dell'Anci.

La cabina di regia dovrà:

a) Effettuare una ricognizione della normativa statale;

- b) Effettuare una ricognizione della spesa storica nell'ultimo triennio;
- c) Individuare le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai Lep, sulla base delle indicazioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
- d) Determinare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio della legislazione vigente, e sulla base delle indicazioni della Commissione tecnica, i Lep.
- La Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasmetterà alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard.
- Entro il 31 Dicembre 2024, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di Decreto del Presidente del Consiglio con cui sono determinati, anche distintamente, i Lep ed i correlati costi e fabbisogni standard.

I Decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio e di concerto con i Ministri competenti e previo acquisizione del parere della Conferenza Unificata.

Gli schemi di ciascun Decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per

l'emissione dei pareri da parte delle Commissioni competenti e per i profili finanziari. Le Commissioni esprimeranno i loro pareri entro tempi determinati ed il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri, può rinviare i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni si dovranno esprimere sulle osservazioni del Governo entro un tempo determinato, trascorso il quale il Decreto legislativo potrà essere emanato.

Ai sensi dell'articolo 3 del testo Calderoli modificato queste sono le materie su cui sono necessari i Lep:

- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutele e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti ed aeroporti civili;

- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della Comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

L'articolo 3 stabilisce altresì le modalità per :

- a) Garantire in ciascuna Regione l'erogazione dei Lep per quanto concerne l'utilizzazione delle risorse;
- b) L'attività di monitoraggio per le Regioni che hanno sottoscritto le Intese sarà svolta dalle Commissioni paritetiche:
- c) La Conferenza Unificata sulla base degli esiti monitoraggio adotta le raccomandazioni alle Regioni;
- d) Prevede procedure per l'aggiornamento periodico dei Lep in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;
- e) I costi ed i fabbisogni standard sono aggiornati con cadenza triennale.

- f) Detta norme per la salvaguardia dei Lep, dei costi e fabbisogni standard antecedenti all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi.

Relazione dell'ufficio bilancio sull'articolo 3.

Avendo rilevato un insufficiente coinvolgimento del Parlamento, l'Ufficio parlamentare del bilancio della Camera dei Deputati propone:

- a) La necessità di stabilire, che prima dell'adozione dei DPCM, i relativi schemi di Decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari;
- b) L'opportunità di definire “ più puntualmente la disciplina degli effetti dell'eventuale modifica dei Lep introdotta successivamente alla conclusione dell'Intesa o successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa medesima”;
- c) L'opportunità di precisare (art.3 comma 7) che in caso di aggiornamento periodico dei Lep, qualora le risorse non risultino sufficienti, i DPCM possono essere adottati contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie;

Articolo 6 – Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

La Regione può attribuire agli enti locali contestualmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Sostanzialmente si riproduce l'articolo 118, comma 1, della Costituzione che dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà

Da questa norma dell'articolo 6 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 (Durata delle Intese e successione di leggi nel tempo)

- a) Le Intese di cui all'art.116 terzo comma della Costituzione non possono avere durata superiore ai dieci anni;
- b) L'Intesa può essere modificata con le stesse modalità con cui è stata approvata;
- c) Si prevedono i casi, i tempi, e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione dell'efficacia dell'Intesa che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere anche nel caso di cessazione parziale per mancato rispetto della Regione dei Lep;

- d) L'Intesa si rinnova alla scadenza del termine per uguale periodo, tranne diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima del termine di scadenza;
- e) L'Intesa individua in un apposito allegato le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale.
- f) La Presidenza del Consiglio dei Ministri possono procedere a verifiche sulla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Dalle previsioni dell'articolo 7 non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 8 (monitoraggio)

La Commissione paritetica procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari per ciascuna Regione in relazione alle funzioni ed ai servizi derivanti dall' Autonomia differenziata tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica e garantendo l'equilibrio di bilancio.

La Commissione paritetica annualmente informa la Conferenza Unificata e le Camere relativamente agli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

La Commissione paritetica procederà altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e

l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni suddette.

Qualora si evidenzi uno scostamento, Il Ministro dell'economia adotta le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite dalle Intese, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. (comma 2).

Al comma 3 dell'articolo 8 si prevede che la Corte dei Conti riferisca annualmente alle Camere dei controlli effettuati soprattutto in riferimento alla congruità degli oneri finanziari rispetto agli obiettivi di finanza pubblica ed all'equilibrio di bilancio.

Relazione dell' Ufficio di bilancio

Ritiene che sia opportuno chiarire:

- a) Se con i termini “ oneri finanziari” del comma 1 si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per le spese trasferite;
- b) Se con la nozione “ fabbisogni di spesa” di cui al comma 2 si intenda far riferimento ai fabbisogni standard con i relativi costi standard. In questo caso bisognerebbe tenere conto che le variazioni dei fabbisogni e dei costi standard sono aggiornati ogni triennio.

Articolo 9 (Clausole finanziarie)

- 1) Dall'applicazione del presente provvedimento e di ciascuna Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma1).
- 2) Il finanziamento dei Lep sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto della normativa sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa e degli equilibri di bilancio (comma 2)
- 3) Per le singole Regioni che non siano parte delle Intese approvate con legge è garantita l'invarianza finanziaria ed il finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma della Costituzione (comma terzo primo periodo)
- 4) Le Intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni (comma 3 secondo periodo);
- 5) E' garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante (comma 3 terzo periodo);
- 6) Anche per le Regioni che hanno sottoscritto le Intese resta ferma la possibilità di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica (comma 4)

Relazione dell'Ufficio di bilancio

- a) Ricorda che con le clausole di invarianza finanziaria non fanno altro che ribadire contenuti di altre disposizioni del provvedimento in , materie riferibili ai Lep (articolo 4 comma 1) sia nell'ipotesi di trasferimento di funzioni in materie non riferibili ai Lep (articolo 4. Comma 2)
- b) Ricorda che analoga considerazione si può fare per la neutralità finanziaria riferita la finanziamento dei Lep che sostanzialmente ripete la normativa dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo.
- c) Per quanto riguarda le disposizioni a garanzia delle Regioni che non hanno sottoscritto Intese,l'Ufficio di bilancio rileva:"...andrebbe chiarito a quali specifiche risorse debba essere garantita l'invarianza finanziaria che la norma assicura alle altre Regioni all'esito delle conclusioni delle Intese".

Articolo 10 (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

Le norme dell'articolo 10 sono finalizzate a garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà nazionale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento di ulteriori

finalità di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 119 della Costituzione.

La norma propone una previa ricognizione delle risorse disponibili mediante:

- a) L' unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale fra le diverse aree del territorio nazionale, semplificando e uniformando le strutture amministrative di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più efficace e più efficiente delle risorse disponibili e salvaguardando gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
- b) L'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
- c) L'effettuazione di interventi speciali in conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale fra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

d) L'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di bilancio.

L'Ufficio di bilancio rileva che , trattandosi di una norma di carattere procedurale e programmatico, non ha osservazioni da formulare.

Articolo 11 (disposizioni transitorie e finali)

- 1) L' articolo 11 prevede che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge (comma 1)
- 2) Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 Ottobre 2001,n.3, si prevede che le disposizioni di cui alla presente legge si applichino anche nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (comma 2)
- 3) E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. (comma 3).

Relazione dell'Ufficio di bilancio

- a) Appare necessario che il Governo chiarisca “ quali siano le pertinenti disposizioni della presente legge applicabili ai fini dell'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati di cui sia stato avviato il confronto tra il Governo e la Regione interessata prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.”
- b) In particolare andrebbe chiarito se la determinazione dei Lep ed il relativo finanziamento(articolo 4 comma 1) si “ riferisca in tal caso, trattandosi di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle Intese”

Osservazioni giuridiche sul testo Calderoli

- Tutta la procedur prevista per la concessione dell'Autonomia differenziata è incentrata sul Governo nazionale e sulle Giunte regionali con il ridimensionamento del ruolo del Parlamento.
- Le Intese sono proposte dalle Giunte regionali e si realizzerebbe una trattativa diretta di ogni Governo regionale della singola Regione con il Governo nazionale. Il Parlamento nazionale potrebbe soltanto dare degli atti di indirizzo di cui il Governo potrebbe non tenerne conto motivando il dissenso.

- Peraltro il Parlamento in sede di approvazione del disegno di legge, cui è allegata l'Intesa, non potrebbe inserire alcun emendamento; avrebbe il compito semplicemente di approvare o respingere il disegno di legge concernente l'Intesa definitiva.
- I Lep sarebbero definiti con Decreti del Presidente del Consiglio (Dpcm) e pertanto le decisioni sarebbero dell'esecutivo. Il Parlamento avrebbe semplicemente delle informazioni generali perché gli aspetti attuativi spetterebbero al Governo.
- Le risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna Intesa fra lo Stato e la singola Regione con il trasferimento effettivo delle competenze e delle funzioni, che almeno durerebbe dieci anni, sarebbero gestite dalle Commissioni paritetiche composte da esponenti indicati dal Governo nazionale e regionale.
- Il rischio sarebbe che il Parlamento approvasse semplicemente norme di principio mentre gli effettivi trasferimenti di risorse umane e finanziarie sarebbero di esclusiva competenza dei Governi. Tutto ciò è pericoloso perché il Parlamento dovrebbe rappresentare il luogo “naturale” del confronto fra le esigenze dei diversi territori. Solo nel Parlamento, dove sono presenti i rappresentanti di tutte le Regioni, si potrebbe procedere ad una verifica delle concessioni date a ciascuna Regione rispetto a tutte le altre Regioni. Il rischio di un Paese “ Arlecchino” sarebbe sempre più concreto.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Misure perequative

Si è sempre sostenuto che non si possa realizzare l'Autonomia differenziata senza prevedere contemporaneamente misure per lo sviluppo delle aree più svantaggiate ed arretrate del Paese (articolo 119, terzo e quinto comma della Costituzione).

Si tratterebbe soprattutto delle Regioni del Sud e delle aree interne e di montagna.

Il disegno di legge Boccia della precedente legislatura intendeva intervenire nei confronti dei territori arretrati di tutte le Regioni anche quelle ricche. In particolare per le aree interne e le aree di montagna non solo del Mezzogiorno.

Infatti il 53 per cento del territorio dell'Italia è considerato di montagna ed in tali aree risiedono circa 9 milioni di italiani (es.Arco alpino, Appennino settentrionale, centrale e meridionale, le aree di montagna della Sicilia e della Sardegna) a cui si aggiungono circa 11 milioni di residenti nelle aree interne.

Tale notevole quantità di cittadini necessita di interventi infrastrutturali essendo attualmente il livello delle loro infrastrutture decisamente più basso di quello delle aree metropolitane o delle aree più sviluppate del Paese.

Lo Stato si sarebbe dovuto “ riappropriare” del ruolo previsto dall'articolo 119 quinto comma della Costituzione (risorse aggiuntive

ed interventi speciali per le aree in difficoltà), sviluppando la funzione di coordinamento che la Costituzione gli attribuisce.

Al Fondo per la perequazione si sarebbe potuto assegnare uno stanziamento annuale consistente che sarebbe stato incrementato con il bilancio di previsione per ciascun esercizio finanziario ; in tal senso fu inserita nel bilancio dello Stato per il 2022 una cifra di oltre 4 miliardi di Euro che è stata quasi totalmente azzerata.

La legge sull'Autonomia differenziata non stanziava nuovi fondi ma soltanto prevede di attuare una ricognizione delle somme già stanziate da precedenti fondi anche europei, unificando e semplificando le procedure.

- Sostanzialmente si intuisce che tramite quest'operazione si potrà scoprire che al Sud ed alle aree disagiate già arrivano molti fondi anche europei per cui non c'è bisogno di aggiungerne altri.
- E' chiaro che con quest'operazione, oltre al mancato riconoscimento delle differenze economiche e sociali esistenti nel Paese, si può pensare che si intendano ridiscutere le scelte territoriali compiute anche dal Pnrr o dal fondo di coesione in favore delle aree meridionali del Paese.
- E' bene precisare che i fondi perequativi , ai sensi dell'articolo terzo e quinto comma, sarebbero aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati.

Disposizioni finali dell'Autonomia differenziata

Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata nelle disposizioni finali sembra salvaguardare anche quanto già discusso con alcune Regioni ed in particolare con il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna.

La legge sull'Autonomia differenziata da un lato ha allargato, rispetto alle precedenti normative e proposte, il numero delle materie per cui saranno necessari i Lep ma ha reso immediatamente attuabile l'Autonomia differenziata per le rimanenti competenze indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

E' bene ricordare che, ai sensi della legge sull'Autonomia differenziata, soltanto per 14 materie sono previste i Lep mentre ben 9 materie non necessitano di Lep. Tutto ciò comporta che circa 180 funzioni possono essere immediatamente trasferite alle Regioni con un'evidente alterazione degli attuali equilibri in tema di finanza pubblica.

Le tre Regioni più ricche e più interessate all'Autonomia differenziata otterranno probabilmente prima delle altre il trasferimento di consistenti poteri da parte dello Stato, incrementando ulteriormente le differenze e sperequazioni fra i diversi territori regionali!

Dai dati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato riguardanti la spesa statale regionalizzata relativa all'anno 2020 (pubblicata ad Ottobre 2022) e confermati nel 2023 dalla Camera e dal Senato risulta che:

- 1) La spesa statale regionalizzabile per Regioni e Province Autonome ammonterebbe a circa 273,6 miliardi su complessivi 693,8 miliardi complessivi;
- 2) Di questa spesa sarebbero destinati:
 - a) All'Emilia Romagna circa 16 miliardi (il 6% del totale della spesa regionalizzabile);
 - b) Alla Lombardia circa 34 miliardi (il 12,4% del totale della spesa regionalizzabile);
 - c) Al Veneto circa 18 miliardi (il 6,5 % del totale della spesa regionalizzabile).
- 3) C'è da aggiungere che, durante il Governo Draghi, gli esperti, sentiti dal gruppo di lavoro sul regionalismo differenziato istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali, hanno previsto che se si procedesse al trasferimento del personale della scuola alle Regioni, come alcune di quest'ultime richiedono:
 - a) Alla Lombardia sarebbe assegnato un volume di spesa di 4,6 miliardi di Euro;
 - b) Al Veneto per il personale scolastico spetterebbero 2,3 miliardi di Euro;

In base a questi recenti dati è facile rendersi conto di quali siano gli interessi “ in gioco” per le Regioni settentrionali ed in particolare per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.